GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA - sentenza n. 1092/98 del 16 aprile 1998 - giudice dott. Cersosimo - Del Bianco (avv. Amoruso) c. La Fiduciaria (avv. Casali)

Obbligazioni e contratti – Contratti dei consumatori – Clausole vessatorie – Inefficacia - Foro competente

- 1. Per l'effetto della dichiarazione di inefficacia della clausola contrattuale di deroga alla competenza territoriale ai sensi dell'art. 1469 quinquies c.c. riprendono vigore le norme generali.
- 2. L'art. 20 c.p.c. laddove consente una situazione di privilegio per il professionista nella determinazione del foro competente, si pone in contrasto con la ratio della l. n. 6 febbraio 1996, n. 52.
- 1. Principio pacifico, *ex multis:* Tribunale Palermo, 24 gennaio 1997 in *Giur. it.* 1997, I, 2, c. 421, Pretura Bologna, 28 febbraio 1995 in *Foro it.* 1995, I, c. 2304, Giudice di Pace di Roma 22 luglio 1998 in *Foro It.*, 1998, I, 3428, Giudice di Pace Perugia, 28 febbraio 1997 in *Rass. giur. umbra*, 1997, 828.
- 2. La presente pronuncia rappresenta una delle prime applicazioni giurisprudenziali della normativa relativa alle clausole abusive, introdotta con novella codicistica dalla

legge 6 febbraio 1996 n. 52 in attuazione della direttiva comunitaria n. 93/11.

Gli artt. 1469 bis – 1469 sexies c.c. rientrano nel novero dei provvedimenti normativi comunitari nei quali la figura del "consumatore", viene tutelata quale soggetto debole del mercato. Dall'esame dei molteplici interventi legislativi (d.p.r. 24 maggio 1988 n. 224 in materia di multiproprietà; d. lgs. 16 marzo 1995 n. 111, in materia di viaggi, pacchetti vacanze; d. lgs. 17 marzo 1995 n. 115 relativo alla sicurezza dei prodotti; 1. 30 luglio 1998 n. 281; d. lgs. 22 maggio 1999 n. 185 con oggetto contratti a distanza), pur tenendo presente che ciascuno di essi interviene in settori tra loro eterogenei, è possibile identificare un concetto unitario dell'astratta categoria giuridica di "consumatore": è da considerarsi tale la persona fisica che agisce perseguendo scopi di tipo extra imprenditoriale o extra professionale al fine di soddisfare esigenze personali proprie e/o della propria famiglia.

Con riferimento alla sentenza in esame, il Giudice di Pace di Bologna, chiamato a decidere in merito all'adempimento di un contratto redatto su modulo prestampato (polizza assicurativa), dopo aver riconosciuto in capo al contraente-attore lo *status* di "consumatore", ha ritenuto applicabili gli artt. 1469 *bis* c.c. e ss. e, conseguentemente, ha rilevato l'inefficacia della clausola contrattuale che stabiliva come sede del foro competente

una luogo diverso da quella della residenza o del domicilio del consumatore. Sennonché la tutela del consumatore così ottenuta (in conformità al dettato legislativo: art. 1469 *bis* in combinato disposto con l'art. 1469 *quinquies* c.c.), sarebbe stato vanificato dalla consequenziale applicazione delle norme generali che disciplinano la competenza per territorio (artt. 18, 19, 20 c.p.c.). Pertanto, il giudicante tenendo presente la *ratio* della normativa richiamata (legge 6 febbraio 1996 n. 52), ha ritenuto non applicabile al caso concreto l'art. 20 c.p.c..; in altre parole, l'art. 1469 *bis* determina - a parere del giudicante - un foro esclusivo del consumatore individuabile nel suo luogo di residenza e/o domicilio.

In conclusione, la nuova disciplina integra le disposizioni generali e prevale sulle stesse qualora queste ultime siano ad essa contrarie.

Il percorso logico a sostegno di quest'ultima affermazione appare condivisibile e degno di attenzione da parte della dottrina.

Infatti, la *ratio* dell'art. 19 dell'art. 1469 *bis* così come quella degli interventi legislativi più recenti in materia di tutela del consumatore, quale soggetto debole del mercato, appare quella di fornire a quest'ultimo una "tutela completa". Si tratta di un disegno normativo volto alla creazione di un mercato "dal volto umano" caratterizzato da una corretta competizione tra gli imprenditori e

rispettoso dell'esigenza della buona fede verso i fruitori di prodotti e servizi. Questo scopo sarebbe reso vano laddove i comportamenti vietati dalla nuova normativa venissero poi accettati in forza di una precedente norma giuridica di carattere generico. Risulta quindi legittima, ed anzi doverosa un'interpretazione della normativa con oggetto la tutela del consumatore che, pur nel rispetto dei limiti invalicabili posti dalla formulazione letterale e dai corretti canoni ermaneutici, tenda ad ampliarne la portata applicativa anche al costo di modificare o derogare norme con essa in contrasto (in questo senso, BIANCA-BUSNELLI in *Commentario al capo XIV bis del Codice Civile* in *Nuove leggi civ. comm.*, 1997, pag. 778).

Ad ulteriore sostegno della tesi sopra prospettata bisogna tenere presente la regola generale della successione delle leggi nel tempo (art. 15 disposizioni sulla legge in generale); infatti, in applicazione di detto principio gli artt. 1469 bis e ss. c.c. abrogano sia per incompatibilità la previgente normativa dettata dal codice di rito e sia perché introducono una nuova regolazione della materia (con riferimento ai rapporti tra l'art. 1469 bis e i fori legislativamente previsti dal codice di rito e dalle leggi speciali si veda DALMOTTO, Un nuovo foro esclusivo per il consumatore?, in Giur. it., 1997, IV, c. 161).

Contraria alla suddetta introduzione legale di un foro esclusivo del consumatore risulta essere parte della

dottrina che ritiene la stessa surrettizia partendo dal presupposto che nelle occasioni in cui il legislatore ha voluto attribuire espressamente al consumatore un tutela "piena" stabilendo a favore di quest'ultimo la competenza territoriale inderogabile del giudice del suo luogo di residenza ciò è stato previsto in maniera espressa (art. 12 del d.lgs. n. 50/92, con riferimento ai contratti conclusi fuori dai locali commerciali; sul punto vedi LAPERTOSA, *Profili processuali della disciplina delle clausole vessatorie nei contratti con il consumatore* in *Riv. dir. proc.*, 1998, 714; DE NOVA, *Le clausole abusive*, 1996, 26).